



**Vittoria 18.03.2019 - Prot. n. 187 PFB**

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021**

## **NOTA INTEGRATIVA**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La presente nota integrativa è prevista dal punto 9.3 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2019-2021. Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi. In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale. La proposta di bilancio viene redatta in base alle disposizioni contabili di cui al D.Lgs 267/2000 dopo le modifiche del D. Lgs. 126/2014, nonché secondo gli schemi e i principi contabili allegati al D.Lgs 118/2011. Gli atti di proposta e approvazione saranno presentati alla Commissione Straordinaria del comune di Vittoria nominata con decreto del Presidente della Repubblica n. 206 del 5.9.2018.

**Il Dirigente**  
Alessandro BASILE



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

**Quadro normativo di riferimento**

I documenti relativi al Bilancio di previsione sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia con riferimento al contenuto che alla forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.Lgs.126/14).

**Box n. 1:** Principali innovazioni del procedimento di programmazione del Bilancio armonizzato.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il presente documento viene redatto a seguito dell'adozione del decreto Sindacale n.3.2018 che assegna la direzione Politiche Finanziarie e Bilancio al Dirigente Dott. Alessandro Basile a decorrere dal 16.01.2018.

Nella redazione dei documenti finanziari e contabili è stata privilegiata l'applicazione di metodologie di valutazione e stima prudenziale; il sistema di bilancio, relativamente ai



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

documenti di previsione dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.

Il bilancio come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario piuttosto che l'aspetto puramente formale.

Il bilancio di previsione a base finanziaria ed economico patrimoniale è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione triennale dell'ente (DUP 2019-2021), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione mira alle seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di *governance* esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione. Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, il presente documento è integrato con una serie di tabelle quali-quantitative, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa. Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni quali-quantitative del bilancio. La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:
  - ❖ una funzione descrittiva che illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
  - ❖ una funzione informativa che apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
  - ❖ una funzione esplicativa che indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## 1. Criteri e principi contabili

**Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Sviluppo Economico Partecipate - Comune di VITTORIA**

Tel.: 0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC: [dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it](mailto:dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it)

*Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2019-2021*



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

Il bilancio di previsione 2019-2021 del comune di Vittoria è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale triennale; principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
2. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
3. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
4. principi della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
5. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
6. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
7. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
8. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste o ad esempio ad accantonamenti prudenziali statuiti dalla legge;
9. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

10. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;
11. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;
12. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
13. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
14. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
15. principio della competenza finanziaria potenziata: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
16. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
17. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

**1.2. La legge di bilancio 2019 n. 145/2018 e l'impatto sul bilancio dei Comuni: elementi principali.**

Rispetto alla legge di bilancio 2019, si rilevano le proposte avanzate da ANCI che si limitavano ad elementi essenziali e fondamentali per assicurare alleggerimenti normativi e fondi di parte corrente dovuti in base a norme vigenti, che avrebbero dovuto completare gli importanti avanzamenti connessi al superamento definitivo dei vincoli finanziari aggiuntivi e all'abolizione del blocco dei tributi locali.

Le richieste fondamentali hanno formato oggetto di verifica in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali all'atto della formulazione del parere sul Fondo di solidarietà comunale. Rispetto ai contenuti sono state accolte le seguenti richieste di intervento ANCI:

- Maggiorazione Tasi, come applicata negli scorsi anni;
- Reintroduzione della maggiorazione dell'imposta pubblicità e rateazione degli eventuali rimborsi (a seguito della sentenza C.Cost n. 15/2018);
- Sospensione della progressione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale ;
- Recepimento dell'accordo del 18 ottobre relativo al finanziamento del cd. "Bando Periferie" (riguarda 96 enti tra Comuni capoluogo e Città metropolitane).
- Abolizione del rispetto del saldo di finanza pubblica nell'anno 2019.

Altre questioni fondamentali risultano accolte parzialmente, nonostante gli impegni:

- l'anticipazione di tesoreria, che viene ridotta a 4/12 (dai 5/12 costantemente mantenuti negli ultimi anni);
- l'ulteriore intervento per sostenere il pagamento dei debiti pregressi con il contributo di Cassa Depositi e prestiti, prefigurato come una nuova anticipazione di liquidità, in concreto risulta poco efficace alla luce del rimborso entro l'anno e anzi aggiunge un pesantissimo ed inedito giro di vite sanzionatorio (dal 2020) caratterizzato da: un meccanismo di mera anticipazione a restituzione ravvicinata (entro l'anno di acquisizione dei fondi), che non fornisce effettivo sollievo aggiuntivo e quindi ben diverso dal percorso di restituzione pluriennale attivato negli scorsi anni con il decreto-legge n. 35 del 2013, criteri in base ai quali si determina l'obbligo di ingentissimi accantonamenti (fino al 5% della spesa per beni e servizi intermedi), anche nei casi in cui l'ente locale non ha nessun problema di ritardo nei pagamenti e, nei casi di persistenti problemi
- il concordato mantenimento al 75% (rispetto all'85% previsto dalla normativa vigente) della percentuale obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si concretizza invece in un aumento all'80%, per sottoposto al rispetto di condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, che rischiano di mettere in maggiori difficoltà proprio gli enti in condizioni di cassa più critiche. Inoltre, non viene assicurato che la stessa percentuale di accantonamento minimo in previsione sia applicabile anche a consuntivo;
- il fondo "IMU-Tasi", che lo stesso Ministero dell'Economia ha a suo tempo certificato formalmente in almeno 485 milioni di euro viene ulteriormente ridotto a 190 milioni. Inoltre, la norma suscita preoccupazione, in quanto può essere interpretata nel senso di un utilizzo del contributo vincolato a spese di investimento. Questa lettura sarebbe in evidente contraddizione con lo scopo del contributo che è di ristorare oltre 1.800



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

Comuni del gettito non più acquisibile con il passaggio dall'IMU alla Tasi avvenuto nel 2014, gettito che non aveva ovviamente alcun vincolo di destinazione. Non viene presa in considerazione l'esigenza di rientro dal taglio di 564 milioni subito dai Comuni per effetto del decreto 66/2014, che lo stesso decreto limitava nel tempo fino al 2018, mentre crescono gli oneri di parte corrente anche per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-21, quantificati in 180 milioni per il solo 2019. Non viene attivata la promessa ripetizione del riaccertamento straordinario dei residui, utile anche per attutire gli effetti negativi dell'abolizione senza compensazione dei debiti esattoriali 2000-2010 di importo fino a 1.000 euro (art. 4 del "decreto fiscale - dl 119/2018), che riguarda quasi esclusivamente i Comuni e che comporterà un peggioramento degli equilibri finanziari di molti enti. Si rimanda ai contenuti del DUP 2019-2021 per un approfondimento di dettaglio della legge di bilancio 2019 – legge n. 145/2018.

## **2. Informazioni quali-quantitative sul bilancio di previsione 2019-2021.**

La programmazione è stata effettuata, a legislazione vigente, nel rispetto delle norme ed in linea con gli obiettivi fissati nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, scaturente dall'approvazione delle linee programmatiche della Commissione Straordinaria.

La legge di stabilità per il 2016, legge n. 208 del 28 dicembre 2015, conteneva disposizioni che hanno modificato o integrato la disciplina di diversi tributi, disposizioni sostanzialmente riconfermate anche dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 21 dicembre 2016 e nella legge di bilancio 2018 – legge n.205.2017. La predisposizione del bilancio preventivo 2019-2021 si è pertanto tenuto conto di tale evoluzione normativa e del conseguente quadro tributario anche in applicazione della legge di bilancio 2019 - legge n. 145/2018.

Il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2019-2021 è stato predisposto in un contesto organizzativo e gestionale oltre che congiunturale particolarmente difficile, caratterizzato dal perdurare ormai da diversi anni degli effetti negativi della congiuntura economica quale variabile ambientale esterna e l'emersione di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lettere A ed E, passività pregresse e avvio di transazioni per servizi e forniture pregresse, massa debitoria delle aziende speciali in liquidazione, quali fattori di criticità interni. Le sopracitate variabili esogene ed endogene hanno determinato l'attivazione e l'implementazione di misure straordinarie di rilevazione ed intervento documentate nell'esercizio finanziario 2018 al fine di poter predisporre di documenti di programmazione strategica, operativa, finanziaria e contabile 2019-2021. (si richiamano a tal riguardo le note e relazioni della Direzione Bilancio prot. nn. 138, 241, 217, 279, 473, 483, 506, 513, 745...etc PFB/2018, n.108 PFB/2019) , la verifica straordinaria sullo stato di bilancio, delle aziende speciali in liquidazione, della situazione di tesoreria, di competenza e di cassa avviata prot. nn. 548, 573 /PFB/2018 e la nota prot. n. 600/PFB/2018;

Richiamate le statuizioni della legge di bilancio 2019 – legge n. 145/2018 in materia di tributi e fiscalità locale, il raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio preventivo, soprattutto, ha comportato consistenti interventi di riduzione di spesa corrente, in particolare spese di personale, trasferimenti correnti e manutenzioni ordinarie, spese di funzionamento, spese dedicate ad attività ricreative, culturali, turistiche, trasferimenti alle società partecipate e alle aziende speciali in liquidazione.

Dalla programmazione dell'attività accertativa istruita e comunicata dall'ufficio Tributi con Nota formale si prevede una potenziale maggiorazione delle entrate inerenti l'attività di lotta

**Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Sviluppo Economico Partecipate - Comune di VITTORIA**

Tel.: 0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC: [dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it](mailto:dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it)

*Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2019-2021*



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

all'evasione Imu/Tasi, e Tari/Tares e canone idrico. Inoltre nell'anno 2019 troverà applicazione una deliberazione della Commissione Straordinaria inerente la riconciliazione volontaria dei rapporti debito/credito dell'utenza per debiti tributari che consentirà una riduzione delle uscite di cassa dell'Ente. La Direzione Tributi e Finanza monitoreranno i rapporti debitori dell'utenza nei confronti dell'Ente.

L'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata per il finanziamento di spese di investimento, ma anche per spesa corrente, la copertura di rate di mutuo per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria pavimentazione stradale e per manutenzione ordinaria urbana e verde pubblico, tutela ambientale come previsto nelle recenti statuizioni della legge n.205.2017 e n. 145.2018. L'importo iscritto di euro 680.000 come comunicato dalla Direzione Territorio e Patrimonio.

Il programma del fabbisogno triennale del personale per il periodo 2019-2021 rispetta i limiti imposti dalla normativa vigente; si caratterizza per una ulteriore riduzione rispetto alla programmazione 2018-2020.

Sono rispettati i limiti di spesa di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, per quanto riguarda studi e consulenze e le altre tipologie di spesa (pubblicità, rappresentanza, ecc.) soggette a obblighi di contenimento, dando atto che il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 (fissato al 31 marzo 2019 giusta decreto ministeriale) non "trascina" anche il termine previsto dal citato art. 21-bis del D.L. n. 50/2017 (si veda il comma 905 della legge 145/2018) e che pertanto anche per l'esercizio finanziario 2019 in via prudenziale si è proposto il mantenimento dei limiti di spesa connessi alle norme richiamate; (deliberazione della C.S. n. 61 del 20.02.2019).

La spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e l'ordinaria gestione di tutti i servizi, ma è solo prevedibile che le spese correnti straordinarie e/o discrezionali potranno essere finanziate in corso d'anno solo al conseguimento di ulteriori risorse finanziarie (nuove e/o maggiori entrate).

Il Bilancio di previsione 2019-2021 non prevede l'accensione di nuovi mutui alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di spese di investimento. E' in corso di valutazione la programmazione di un intervento straordinario per la manutenzione delle perdite idriche/fognari; la consistenza dell'indebitamento alla fine del 2021 denota un trend stabile rispettando i parametri di indebitamento richiamati nell'allegato ai documenti di bilancio. L'art. 1 comma 866 della legge di bilancio 205.2017, prevedeva la possibilità di utilizzare i proventi delle alienazioni patrimoniali in ausilio all'equilibrio corrente nei limiti imposti dalla norma, a copertura delle rate di mutui per manutenzioni straordinarie. Tali statuizioni sono mantenute nelle legge 145.2018. (si rimanda la paragrafo 15).

**3.Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente.**



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo. Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2. Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate. Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)"

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario dunque procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono in sintesi quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);



CITTÀ DI  
**VITTORIA**



REPUBBLICA ITALIANA

**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

2. Gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenni (solo per le regioni, fino a loro smaltimento);
3. Gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).
4. Gli accantonamenti relativi alle perdite non coperte dalla società partecipate/speciali (fondo perdite partecipate).

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto:



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

COMUNE DI VITTORIA (RG)

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\***

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018</b>	<b>38.695.837,74</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018</b>	<b>5.732.273,58</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	88.519.124,67
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	86.432.893,47
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	3.532.221,50
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	198.737,34
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	66.263,56
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019</b>	<b>43.247.121,92</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	88.519.124,67
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	88.492.893,47
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 <sup>(1)</sup>	6.133.830,42
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 <sup>(2)</sup></b>	<b>37.139.522,70</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 <sup>(4)</sup>	6.051.050,22
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>	27.649.766,12
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	875.000,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	1.255.000,00
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	6.000,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>35.836.816,34</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.269.817,22
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>1.269.817,22</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>32.889,14</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

**4. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata per il 2015 (primo anno di applicazione). In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1);

Il principio Contabile Applicato 4/2 prevede che, senza ulteriore motivazione da parte dell'Ente, non richiedano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
- i crediti assistiti da fidejussione
- i crediti da altre amministrazioni pubbliche (ARCONET nella seduta del 20/09/2017 ha chiarito che si debba far riferimento alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Inoltre si deve tenere in considerazione che se rientrano nella media degli anni in cui l'ente non applicava il principio di competenza finanziaria potenziata (2014 e precedenti, per gli enti non sperimentatori), relativamente a tali anni non si deve fare riferimento al rapporto fra incassi in c/competenza e accertamenti bensì al rapporto fra incassi in c/competenza + incassi in c/residui e accertamenti.

Appare opportuno evidenziare che la media può essere calcolata (a discrezione dell'Ente, anche con un metodo diverso per ogni tipologia di entrata ma indicandone la motivazione di Nota Integrativa) con uno dei seguenti 3 metodi:

- a) media semplice;
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati (con i medesimi pesi indicati per gli incassi);

**Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Sviluppo Economico Partecipate - Comune di VITTORIA**

Tel.: 0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC: [dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it](mailto:dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it)

*Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2019-2021*



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio (con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

3. **Già dall'anno 2018**, per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato. Per le entrate si è avvalsi della facoltà di considerare tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, dunque nel terzo anno di applicazione dei nuovi principi contabili si è applicato il seguente formulario per le tipologie di entrate di riferimento:

	X = 2016	X = 2015	2014	2013	2012
<b>n = 2018</b>	(Inc. CO anno X + Inc. in X+1 in c/RE X) Acc. CO anno X	(Inc. CO anno X + Inc. in X+1 in c/RE X) Acc. CO anno X	Inc. CO + Inc. RE Acc. CO	Inc. CO + Inc. RE Acc. CO	Inc. CO + Inc. RE Acc. CO

**Per l'anno 2019 si è intervenuti inserendo le risultanze contabili dell'annualità delle poste incassate a competenza e a residui 2017 incassati nel 2018. Pertanto il calcolo dell'FCDE riguarda le annualità 2013-2017.**

4. Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Nelle annualità 2015 e 2016 gli enti già sperimentatori dovevano stanziare in spesa una quota non inferiore al 55% dell'importo dell'accantonamento ordinario. Nell'annualità 2017 lo stanziamento deve essere almeno pari al 70%, mentre nel 2018 deve essere pari all' 85% e dal 2019 al 100%. Per gli enti non sperimentatori, invece, la previsione di stanziamento deve essere la seguente: 2017 70% 2018 85% dal 2019 in poi 100%. La legge di bilancio 2018, legge n.205/2017 aveva statuito una percentuale di accantonamento pari a:

2018=75%

2019=85%

2020=95%

2021 e seguenti = 100%

Nella legge di bilancio 2019 n. 145/2018, il concordato mantenimento al 75% (rispetto all'85% previsto dalla normativa vigente) della percentuale obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si concretizza invece in un aumento all'80%, sottoposto tuttavia al rispetto di condizioni relative al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali. **L'Ente per l'anno 2019 non applicherà le misure agevolate nella determinazione dell'FCDE**. Di seguito i dettagli:



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

<b>Percentuale accantonamento minimo al FCDE</b>	
<p><b>1015.</b> Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:</p>	<p><b>I commi 1015-1018, anziché determinare l'attesa riduzione generalizzata dell'incremento della percentuale di accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si limitano a stabilire condizioni per contenere l'aumento dall'attuale 75% all'80% (rispetto all'85% previsto per il 2019). In particolare, a norma del comma 1015, tale facoltà è concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettano contemporaneamente le due seguenti condizioni:</b></p>
<p>a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;</p> <p>b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.</p>	<p><b>l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018;</b></p> <p><b>b) il debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.</b></p>
<p><b>1016.</b> La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;</p> <p>b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.</p>	<p><b>Il minor aggravio del FCDE è applicabile in corso d'anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria situazione dei pagamenti al 30 giugno 2019 (co. 1016), con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutate dal comma precedente:</b></p> <p>a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre;</p> <p>b) il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.</p>
<p><b>1017.</b> I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo</p>	<p><b>1017.</b> dispone l'esclusione dal beneficio per gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018</p>
<p>14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.</p> <p><b>1018.</b> Gli oneri recati dai commi da 1015 a 1017 sono pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto.</p>	<p>o al 30 giugno 2019): - non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento, - o non hanno inviato nei mesi precedenti l'avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).</p> <p>La facoltà di limitare l'aumento dell'accantonamento al FCDE in presenza delle condizioni previste dai commi 1015-1017 comporta un onere per la finanza pubblica, quantificato dal <b>co. 1018</b> in 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto. Sulla base di questa quantificazione e della stima IFEL degli effetti del passaggio dal 75 all'85% di accantonamento minimo, pari a 440 mln. di euro, <b>la stretta finanziaria in termini di minore capacità di spesa dei Comuni per il 2019, dovuta all'aumento del FCDE, è valutabile in oltre 400 milioni di euro.</b></p>

Le tabelle, allegate alla presente nota, evidenziano le modalità di calcolo applicate e quantificano in € 4.390.208,56 il FCDE da applicare al Bilancio di previsione 2019-2021 in aumento rispetto all'accantonamento al bilancio 2018-2020 per Euro 3.250.926,00

#### 4. Accantonamento del fondo rischi futuri e contenzioso

Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Sviluppo Economico Partecipate - Comune di VITTORIA  
Tel.: 0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it  
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2019-2021



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Ai sensi dei principi contabili applicati concernenti il D.Lgs. 118/2011 smi- all'All.4/2 al punto 5.2 lettera h) – in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Contenzioso e Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Sulla base delle comunicazioni ricevute dalla direzione Avvocatura dell'Ente prot. n. 5160 avv del 4.10.2018 **si è ritenuto di accantonare Euro 1.203.000,00** al Fondo Contenzioso e rischi i aumento prudenziale rispetto all'anno 2018 per Euro 803.000,00. **Le variazioni di bilancio a seguito dell'approvazione degli atti di Rendiconto 2018 consentiranno di incrementare il fondo di euro 1.255.000,00**

Inoltre, si rileva la legge di bilancio 2019 prevede al comma 764 l'istituzione di fondo dedicato alla copertura degli oneri da contenzioso per debiti erariali degli enti locali. Di seguito il dettaglio:

<b>Fondo contenzioso enti locali</b>	
<p><b>764.</b> Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro</p>	<p><b>Il comma 764</b> dispone l'istituzione di un fondo di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per fronteggiare gli oneri che derivano dai contenziosi relativi "all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali". Il nuovo fondo è un'ulteriore dimostrazione delle difficoltà nelle quali versa il sistema di finanziamento dei Comuni, esposto a crescente insoddisfazione da parte degli enti e a contenziosi sulle numerose poste finanziarie oggetto di calcolo ai fini della determinazione dei rimborsi di gettiti fiscali e delle assegnazioni da Fondo di</p>
<p>dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.</p>	<p>solidarietà. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno e può essere incrementato con le "risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno", espressione poco chiara che sembra doversi riferire a residui di risorse non assegnate in quanto rivelatisi non spettanti.</p>

Non è prevista in bilancio l'applicazione del comma 764 art. 1 legge 145/2018.

## 6.Fondo perdite partecipate.

Fra gli adempimenti collegati a bilancio e rendiconto, merita soffermarsi sull'obbligo di costituire il fondo a fronte di perdite registrate dalle partecipate. La relativa disciplina, infatti, è stata inizialmente dettata dall'art. I, commi 550 e seguenti, della L. 147/2013, e poi parzialmente modificata ed integrata dal D.Lgs. 175/2016. Si tratta di un meccanismo a -carattere prudenziale, diretto ad evitare che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dalle partecipate possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio degli enti.



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

In pratica, esso impone di accantonare a preventivo un apposito fondo non impegnabile, la cui dotazione deve essere calibrata in relazione ai risultati conseguiti dagli organismi partecipati/controllati, nonché alla quota di possesso.

Rientrano nel perimetro da considerare le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate. Per aziende speciali e istituzioni è ancora vigente la disciplina dettata dalla L. 147/2013; per le società, invece, si applica l'art. 21 del D. Lgs. 175/2016. Ma si tratta di previsioni dal contenuto analogo. L'accantonamento è dovuto qualora gli organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio, limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

La predisposizione del Rendiconto della Gestione per l'anno 2018 e del bilancio di previsione 2019-2021, vede dunque il rispetto di principi contabili in ordine all'applicazione delle statuizioni dell' art. 6, c. 4 D.L. 95/2012 come convertito nella legge n. 135/2012, degli art-1 commi 550-552 della legge 147/2013, dell'art. 2, comma 1, dell'art.6 comma 4, dell'art. 21 cc. 1 e 2 del D,Lgs n. 175/2016 e smi ove applicabili alle aziende speciali e/o alle speciali in liquidazione, dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000, il DP R 902/1986, la legge 205/2017. Inoltre appare opportuno richiamare le recenti statuizioni su *“Limitazioni di soccorso finanziario e/o copertura dei deficit di liquidazione a Società Partecipate e Società Speciali in Liquidazione”* da parte della Corte dei Conti, e precisamente:

- Del. N. 24/2017/PAR delle Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria;
- Del. N. 75/2017/PAR delle Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Campania);
- Del. N. 3/2018/SRCPIE/PAR delle Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte);
- Del. N. 29/2018/PAR delle Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Calabria;
- Del. N. 127/2018/PAR della Sez. Reg.le di Controllo della Corte dei Conti per la Liguria,

statuizioni già identificate chiaramente nelle note integrative al Bilancio 2018-2020 e al Rendiconto 2017 (prot. n. 254 e 255 PFB 2018) e nelle relazioni infra annuale di monitoraggio partecipate nota prot. 730 SS.EE.PPCC e finale nota prot. 1022 SSE del 17.12.2018 allagata al Piano di revisione annuale ordinaria trasmesso al MEF e alla Corte dei Conti.

Allo stesso tempo già la legge di bilancio 2018 (legge n.205/2017) statuiva alcuni confini dell'applicazione del D,Lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii alle aziende speciali ed in dettaglio, vista l'eterogeneità normativa e dei procedimenti amministrativi applicabili, appare opportuna una ulteriore valutazione amministrativa e legale inerente la disciplina delle aziende speciali poste in liquidazione ed i connessi rapporti crediti/debiti con l'Ente locale con il contributo dell'Organo di Revisione dell'Ente e dei rispettivi collegi di liquidazione delle aziende speciali.

Con nota prot. n. 009 del 3.1.2019 SEE il dirigente della Direzione Finanza ha informato la Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria in merito alla presentazione al 21.12.2018 e al 31.12.2018 **dei Programmi Generali di liquidazione dell'AMFF e dell'AMIU in liquidazione** unitamente ai bilanci consuntivi degli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017 AMIU. Con la suddetta nota il dirigente richiama l'iter procedimentale basato sui principi di trasparenza, correttezza e prudenza che nell'anno 2018 ha condotto alla definizione dei due procedimenti amministrativi dai rilevanti impatti economico finanziari per l'Ente Comune (si richiamano le note prot. nn.: 139, 222, 230, 254, 255, 228, 461, 548, 573, 600, 630, 724, 745 PFB/2018 e le note: 730, 1022 e 1066 SSE/2018 a firma del dirigente inerenti l'iter procedimentale adottato a partire dall'anno 2018); - si richiamo gli atti:

**Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Sviluppo Economico Partecipate - Comune di VITTORIA**

Tel.: 0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it

*Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2019-2021*



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

- Con deliberazione consiliare n.96 del 04.10.2012 il C.C di Vittoria ha proceduto alla messa in liquidazione volontaria dell'AMIU in considerazione delle motivazioni riportate nel citato atto (*per relationem*);
- Con deliberazione n. 174/2017 il Consiglio Comunale di Vittoria ha proceduto alla messa in liquidazione dell'AMFM – Emaia in considerazione delle motivazioni riportate nel citato atto (*per relationem*);
- Richiamata la deliberazione n. 67/2018 inerente l'iter procedimentale di messa in liquidazione della AMFM – Emaia; Richiamato l'atto Sindacale n. 52 del 17.11.2016 con il quale sono stati nominati i liquidatori dell'Azienda AMIU in liquidazione;
- Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n.185 del 4.10.2017 e della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2.2019 ed i relativi allegati inviate alla Corte dei Conti ed al MEF (piani di Revisione Società Partecipate Straordinaria 2017 e Ordinaria 2018)

**In definitiva:**

Muovendo dalla richiesta di verifiche amministrative, finanziarie e contabili inerenti l'azienda Speciale Amiu in liquidazione – prot. n. 30 GAB del 19.01.2018;

Visti i contenuti della relazione del dirigente al Piano di revisione annuale ordinaria delle società partecipate per l'anno 2018, nota prot. n. 1022 SSE del 17.12.2018;

Richiamati allo stesso tempo: la legge di bilancio 2018 (legge n.205/2017) che statuisce i confini dell'applicazione del D.Lgs n.175/2016 e ss.mm.ii alle aziende speciali ed in dettaglio, vista l'eterogeneità normativa e dei procedimenti amministrativi applicabili, vista la legge di bilancio 2019, il D.lgs 175 2016 e il D.Lgs 100/2017 in merito all'iter di copertura/accantonamento delle perdite delle società partecipate;

Richiamati gli atti di approvazione del bilancio consuntivo AMFM – Emaia 2017 e Visti i bilanci AMIU presentati dall'Organo di Liquidazione 2012-2017 a conclusione dell'iter definito dal Dirigente – anno2018;

Considerato che i due Programmi Generali di Liquidazione AMFM e AMIU in liquidazione sono stati trasmessi all'Organo di Revisione dell'Ente Comune in data 17.01.2019 a mezzo PEC, per la verifica propedeutica ed il rilascio del parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL; Sul suddetto documento l'organo di revisione AMFM ha già espresso parere; L'organo di revisione AMIU farà pervenire il parere propedeutico per l'approvazione.

Si rileva anche che in riferimento ai Bilanci AMIU in liquidazione sono iscritti "*crediti nei confronti dell'Ente proprietario*". E' opportuno a parere del dirigente, vista l'eterogeneità delle pronunce della Corte dei Conti, occorrerà demandare ad una più attenta verifica contabile, amministrativa e legale inerente la disciplina delle aziende speciali poste in liquidazione ed i connessi rapporti crediti/debiti con l'Ente locale, i contenuti del contratto di servizio, i servizi effettivamente resi dall'Ente, le eventuali attività *extra contrattuali* condotte e le attività previste non condotte, lo stato dei pagamenti effettuati a scomputo dall'Ente.

**In definitiva, richiamate principalmente le statuizioni della legge 147/2013 comma 550-552 e del D.Lgs 175/2016 e s.m.i., il rendiconto della gestione per l'anno 2018 prevede l'attivazione prudenziale del fondo perdite partecipate in applicazione della suddetta normativa per un importo di Euro 875.000. Sulle attività post messa in liquidazione e sulla eventuale copertura del deficit di liquidazione si rimanda all'approvazione degli atti del progetto generale di liquidazione con il relativo parere dell'organo di revisione dell'Ente come risulta dalle note informative da allegare al redigendo rendiconto della gestione 2018 asseverate dagli organi di revisione e di liquidazione. Dopo l'approvazione del Rendiconto della gestione 2018 si procederà alla variazione del bilancio di previsione 2019-2021 al fine di imputare il Fondo perdite partecipate per euro 875.000,00.**

Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Sviluppo Economico Partecipate - Comune di VITTORIA

Tel.: 0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it

Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2019-2021



I siti web delle società partecipate e le connesse informazioni sui bilanci e gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 175/2016 ed al D.Lgs n. 100/2017 sono indicati partendo dai link nel sito dell'Ente: [www.comunevittoria.gov.it](http://www.comunevittoria.gov.it).

Sono già in fase di definizione le certificazioni asseverate dagli organi di revisione dei rapporti credito/debito 2018 con SRR società consortile, Vittoria Mercati SRL, AMFM oggi in liquidazione e AMIU in liquidazione e le verifiche di contenzioso con ATO Ragusa Ambiente.

## 7. Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) è una voce di bilancio costituita da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato* ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del bilancio di previsione*, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale*



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

*vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, l'importo indicato nella tabella seguente, è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U).

I dati riportati nella tabella seguente evidenziano la formazione del FPV distinto per parte capitale e corrente e quote inerente risorse del 2018 che costituiscono la copertura delle spese imputate ad esercizi successivi in base al criterio di esigibilità:

I dati sono stati contabilizzati a seguito delle attività del Servizio finanziario dell'Ente, che ha preso atto delle comunicazioni pervenute dalle direzioni dell'Ente **a riscontro della nota prot. n.803 del 28.11.2018 PFB** e ha proceduto all'elaborazione dei dati pervenuti, alla data del 1.2.2019, prendendo atto della situazione complessiva delle poste da contabilizzare al 31.12.2018.

DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	IMPEGNI con copertura FPV	Impegni 2018 con esigibilità 2019
<b>FPV di parte corrente al 31.12.2018</b>	995.627,61	995.627,61
<b>FPV di parte capitale al 31.12.2018</b>	5.138.202,81	5.138.202,81
<b>TOTALE</b>		<b>6.133.830,42</b>



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

Anche la legge di bilancio 2019 interviene sulla contabilizzazione del FPV di parte capitale modificando le statuizioni del D.Lgs 118.2011:

<b>Fondo pluriennale vincolato (FPV) per i lavori pubblici (commi 909-911)</b>	
<p><b>909.</b> All'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto</p>	<p><i>La modifica normativa in tema di FPV, attesa dai funzionari degli enti territoriali, si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dal codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) e recepisce le conclusioni di un sottogruppo di lavoro costituito presso la Commissione Arconet incaricato di formulare integrazioni e correzioni all'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del decreto legislativo n. 118/2011. La natura delle proposte necessita di una modifica normativa, sulla cui base potrà essere emanato il decreto ministeriale di variazione del principio.</i></p> <p><i>I commi 909-911 disciplinano tali modifiche. Nello specifico, i commi 909 e 910 modificano, rispettivamente, il decreto istitutivo dell'armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del d. lgs. 118 del 2011) e l'art. 183, comma 3 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su</i></p>
<p>con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».</p> <p><b>910.</b> All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo ».</p> <p><b>911.</b> All'articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18</p>	<p><i>proposta della Commissione Arconet.</i></p> <p><i>Il comma 911 modifica il comma 1-ter dell'articolo 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (attualmente si fa invece riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006).</i></p>

## 8. Indebitamento per investimenti.

Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Sviluppo Economico Partecipate - Comune di VITTORIA  
Tel.: 0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it  
Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2019-2021



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

L'elenco degli investimenti e delle necessità finanziarie finanziate col ricorso all'indebitamento è così dettagliato :

- Mutuo pavimentazione stradale o in alternativa attività di Project Financing Interventi idrico/Fognario/depurazione Euro 550.000,00;
- Attivazione a partire dall'esercizio finanziario 2020 del rimborso dell'anticipazione di cassa richiesta al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 243 *quinquies del TUEL*. L'Ente è in attesa della 2° trince di ripartizione delle risorse ministeriali.- richiesta a mezzo nota prot. n. 142 GAB 2018.

**8.2 Transazioni deliberate ed in corso di approvazione.**

Si rileva un appesantimento della situazione di cassa a seguito dell'approvazione di atti transattivi per debiti pregressi dovuti a mancate coperture finanziarie per servizi e forniture. Ulteriori proposte di transazione sono pervenute al Servizio Finanziario e sono in fase di verifica da parte dell'Organo di Revisione dell'Ente.

- Telecom Italia SPA
- Fam. *Omissis*
- ENI
- Dog Project
- Fam. *Omissis*
- Telecom Italia 2
- AIDA
- Mediocredito
- Enegan

Sulle ogni proposta transattiva l'Organo di Revisione dovrà esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

**9. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non sussistono.

**10. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Non sussistono.

**11. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.



## 12. Elenco delle società posseduto con l'indicazione della relativa quota percentuale.

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione o il mantenimento di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere dopo la disponibilità dei dati di rendiconto a mezzo note informative. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati, tenuto conto delle recenti statuizioni in ordine all'ammissibilità del soccorso finanziario alle partecipate ed ai campi di applicazione delle recenti normativa TUSP 2016.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza ma evidenzia al contempo la necessità di monitorare lo status amministrativo ed economico-finanziario oltre che patrimoniale delle aziende speciali dell'Ente poste in liquidazione. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni di dettaglio, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione della liquidazione oltre che sull'iter procedimentale di competenza del consiglio comunale dell'Ente.

Per una valutazione esaustiva del quadro amministrativo inerente le società a partecipazione pubblica dell'Ente vengono richiamati i seguenti atti già adottati dall'anno 2018/2019:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.185 del 4.10.2017 – Revisione straordinaria partecipate del comune di Vittoria;
- la deliberazione di giunta Comunale n.34/2018 – Nuovo Regolamento del controllo analogo delle società partecipate del comune di Vittoria;
- la deliberazione di giunta Comunale n. 35/2018 - Piano di controllo delle Società partecipate del comune di Vittoria Anno 2018;
- Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2.2019 ed i relativi allegati inviate alla Corte dei Conti ed al MEF (piani di Revisione Società Partecipate Ordinaria 2018)
- 

Di seguito l'elenco delle società partecipate/speciali e delle quote possedute dal comune di Vittoria con l'indicazione dei procedimenti in atto a seguito Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2.2019.



**ELENCO PARTECIPAZIONI QUADRO SINTETICO**

Denominazione	Quota posseduta	Azione Proposta - approvata	Stato attuale
<b>ATO RAGUSA AMBIENTE SPA</b> In liquidazione	18,2	Mantenere Rapporto non riconciliato – contenzioso pendente	In liquidazione
<b>S.R.R. Società Consortile</b>	17,8	Mantenere	Attiva
<b>Consorzio Infomercati</b>	3,14	Sollecito recesso	In liquidazione
<b>AMIU AZIENDA SPECIALE</b> In liquidazione	100	In attesa dell'approvazione del Piano Generale di Liquidazione, come risulta dagli atti d'ufficio note: 137, 222, 724/PFB del 2018	In liquidazione  In attesa dell'approvazione del Piano Generale di Liquidazione
<b>A.M.F.M. AZIENDA SPECIALE EMAIA</b> In liquidazione  Deliberazione C.C. N. 174/2017	100	In attesa della approvazione del Piano Generale di Liquidazione al 31.12.2018 – Deliberazione 174/2017 – n. 67/2018	In liquidazione  In attesa dell'approvazione del Piano Generale di Liquidazione – trasmesso all'organo di revisione il 31.12.2018.
<b>VITTORIA MERCATI</b>	100	Mantenere	Attiva



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

SRL			
<b>SOGEVI SRL</b>	16,69	Sollecito Recesso	Proposta di messa in liquidazione a seguito di Assemblea Straordinaria (Convocata l'11 dicembre 2018 e rinviata al 30.1.2019 e rinviata al 30.3.2019)
<b>CONSORZIO RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI GELA</b> Commissariato	16	Sollecito Recesso	Commissariato
<b>SOSVI SRL</b>	1	Sollecito Recesso	In attesa di atti consequenziali della SOSVI come formalmente richiesto

Si richiamano le Note Prot. Gen. NN. 46624 del 19.10.2017, Prot. N. 1108/S.E. del 27.12.2017, Prot.N. 41 [S.E. del -22.012018, Prot. Gen.N. 3986 del 30.01.2018, Prot. Gen.N. 10753 del 14.03.2018, Prot.N. 150/SS.E. del 02.04.2018, Prot.N. 377/SE.PP-CC. Del 30.05.2018, Prot.N. 587/SE-PP,CC. del 24.07.2018, prot. n. 701/SE-PP.CC DEL 24.09.2018 e la comunicazione sul controllo 2019, inviate dalla Direzione Sviluppo Economico alle Società Partecipate ed alle Aziende Speciali in liquidazione e alle altre partecipate il cui contenuto qui si intende richiamato *per relationem*, pur se non materialmente trascritto inerenti le richieste e azioni di monitoraggio sul personale, anticorruzione, amministrative. Allo stesso tempo è richiamata la nota di richiesta alla Vittoria Mercati srl di modifica dello statuto e del contratto di servizio in ossequio al D.Lgs 175/2016 e delle disposizioni della Commissione Straordinaria prot. N. 856 SSE PP.CC /2018. **Per l'anno 2018 la suddetta partecipata non ha ricevuto alcun contributo finanziario da parte del comune di Vittoria.** Il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 7 del D.Lgs 175/2016 e del tetto minimo di fatturato (anche in assenza di ricavi da contratto di servizio) è stato rilevato nell'atto di revisione ordinaria dell'anno 2018 – Deliberazione n. 2.2019 trasmessa la MEF per le verifiche consequenziali. Maggiori dettagli sono riportati nella relazione al Piano di revisione ordinaria 2018 – nota prot. n. 1022 SSE del 17.12.2018.

I siti web delle società partecipate sono indicati nel sito dell'Ente: [www.comunevittoria.gov.it](http://www.comunevittoria.gov.it). Bilanci consuntivi ed adempimenti previsti dalle società partecipate previsti dal D.Lgs 175/2016



e dal D.Lgs 100/2017 sono pubblicati nei siti web in applicazione del D.Lgs n.33/2013 e del D.Lgs n.97/2016 anche per le società partecipate.

### 13. Approfondimento delle criticità rilevate

Sulla base delle risultanze complessive e delle valutazioni si evidenzia i seguenti elementi da attenzionare, il cui trend degli ultimi anni, richiede un intervento d'urgenza al fine di salvaguardare gli equilibri correnti e strutturali dell'Ente:

- eccessiva formazione di debiti fuori bilancio e passività pregresse scaturenti da contenzioso ma anche dalla carenza di adeguate coperture finanziarie dei servizi negli anni e dalla attività gestionale delle Direzioni (gestione canile, energia elettrica, fonia, erario rappresentano gli ambiti di massa debitoria più rilevanti).
- Transazioni per debiti derivanti da servizi socio assistenziali, energia elettrica, fonia e rete dati, gestione servizi canile e correlati. Il valore mensile di cassa delle transazioni attivate nel 2018 ammonta ad euro 150.000 circa. Nel bilancio 2019 dovranno trovare adeguata copertura debiti fuori bilancio (ex art. 194 lett. A e E), come risulta dalle dichiarazioni rese dai dirigenti e dagli atti ricevuti dalla direzione PFB.
- l'eccessiva presenza di residui attivi evidenzia una bassa efficienza dell'attività di riscossione dei tributi locali, delle attività sanzionatorie del codice della strada e oneri di urbanizzazione che negli anni non ha garantito riscossioni indispensabili ed adeguate per un corretto equilibrio. Con nota formale la direzione ha comunicato una accelerazione e riorganizzazione delle attività di riscossione e dell'attività accertativa che dovrebbe condurre già nel 2019 a maggiori entrate dalla lotta al recupero dell'evasione. La lenta riscossione dei residui attivi e aumento dei residui di competenza è divenuto ormai una grave patologia gestionale dell'Ente;
- applicazione del D.Lgs 175/2016 e D.Lgs n.100/2017 che vede l'emergere di connessioni gestionali ed economico finanziarie tra aziende Speciali e Partecipate ed Ente; lo stato di liquidazione dell'Azienda Speciale AMIU, oggi finalmente definito a seguito dell'intervento amministrativo nell'anno 2018 che ha condotto alla presentazione di due Piani generali di liquidazione.
- Una macchina amministrativa con gravi carenze di organico di livello dirigenziale e non dirigenziale. L'elevato numero di pensionamenti degli ultimi anni, con la mancata applicazione delle percentuali di turnover, oltre che i limiti del patto di stabilità, hanno generato una maggiorazione dei carichi di lavoro ed uno squilibrio organizzativo e gestionale. Alcune direzioni strategiche subiscono il pensionamento di dipendenti di cat. D con competenze difficilmente fungibili e sostitutive nel breve termine. Politiche di *enlargment ed enrichment* di competenze stentano ad essere avviate anche a causa delle esigue risorse finanziarie e delle statuizioni normative in materia. La programmazione triennale del fabbisogno del personale prevede la copertura finanziaria per nuove assunzioni ed istituti di mobilità in entrata;
- La presenza di servizi e forniture di cui l'ente ha beneficiato, ancora non pagati ed in fase di risanamento che appesantiscono le disponibilità e gli equilibri di cassa.
- L'eccessivo contenzioso che genera un incremento del fondo dedicato che sterilizza la capacità di spesa unitamente all'incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilità.
- La difficile situazione di cassa a causa dei pagamenti e liquidazioni pregresse accumulate che già nell'anno 2018 hanno messo a rischio il superamento dell'anticipazione di tesoreria. L'ente per l'esercizio 2019 ha richiesto al Tesoriere



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

l'estensione a 4/12 dei primi tre titoli delle entrate e ha richiesto al Ministero dell'Interno una anticipazione decennale di cassa ai sensi dell'art. 243 quinquies del TUEL dedicato ai comuni sciolti per infiltrazioni mafiose al fine di poter fornire copertura alla massa debitoria dell'Ente – nota prot. n. 142 GAB. Altra richiesta di accesso ai fondi di cui all'art. 1 comma 277 della legge 2015/2017 con nota prot. n. 75 GAB 2018 riguarda il fondo di cassa da destinare a copertura investimenti in attesa di valutazione del Ministero dell'Interno.

- La Direzione Finanza per tutto l'esercizio 2018 in sede di salvaguardia degli equilibri e di variazioni ha già relazionato nelle note richiamate nella presente nota integrativa i **rischi di ricorso a misure straordinarie di cui all'art. 243 e 243 bis del TUEL**. Nell'anno 2019 dovranno essere monitorati e verificati costantemente gli andamenti delle riscossioni (a competenza e residui) e dei debiti fuori bilancio al fine di valutare la possibilità di ricorso ad un piano di riequilibrio pluriennale. Già nell'anno 2018, un costante monitoraggio dei DFB è stato attuato dalle direzioni dell'Ente su richiesta della direzione Finanza al fine di salvaguardare gli equilibri di cui all'art. 162 del TUEL e del saldo di finanza pubblica della legge 243/2012 e ha consentito di quantificare la reale massa debitoria e il dettaglio dei DFB distinti per creditore (servizi canile, fonia ed energia elettrica in primis) al fine di poter valutare la copertura pluriennale dei debiti. Gli atti di variazione di bilancio 2018-2020, le note formali delle direzioni e le relazioni della Direzione Finanza allegate agli atti approvati hanno definito lo stato della massa debitoria dell'Ente. Nell'anno 2018 l'Ente ha provveduto ad impegnare risorse superiori ai 2,5 milioni di euro per la copertura di debiti fuori bilancio e passività pregresse.

#### **14. Entrate da permessi da costruire.**

In questa voce sono classificati gli ex oneri di urbanizzazione. I proventi per permessi di costruire erano destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi. Al bilancio di previsione si applicano le recenti statuizioni di cui alla legge di bilancio 2018 n.205/2017. A partire dal 1° gennaio 2018 infatti sono cambiate le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 art. 1 della legge 232/2016 potranno – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Anche per l'anno 2019 sono confermate le statuizioni richiamate (legge 145/2018).

**Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Sviluppo Economico Partecipate - Comune di VITTORIA**

Tel.: 0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC: [dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it](mailto:dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it)

*Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2019-2021*



A queste spese il decreto fiscale ha aggiunto quelle per la progettazione delle opere pubbliche. La Direzione Territorio e Patrimonio ha comunicato le entrate preventivate ed è stata iscritta in bilancio una entrata di Euro 680.000,00 cap. 3000 ed Euro 120.000 al cap. 2990 (Titolo IV). Tali entrate in conto capitale potranno essere utilizzate a copertura di spese correnti per euro 177.701,21.

#### **15. Entrate derivanti da alienazioni patrimoniali.**

Il comma 866, articolo 1, della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) consentiva agli enti locali di destinare, per il triennio 2018-2020, i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. La disposizione riguarda anche i proventi derivanti da azioni o da piani di razionalizzazione, come, per esempio, quelle previste in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate dagli articoli 20 e 24 del Dlgs 175/2016.

La disposizione permette di destinare i proventi, derivanti per esempio dalle cessioni di immobili, di partecipazioni e di altri cespiti patrimoniali, al finanziamento delle spese iscritte nel titolo IV, relative al rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari. E consente non solo di finanziare la quota capitale di competenza dell'anno in base al piano di ammortamento, ma anche di anticipare il pagamento delle quote in scadenza negli anni successivi.

In questo modo i proventi da alienazione patrimoniale concorrono al raggiungimento dell'equilibrio corrente («equilibrio economico-finanziario»), in base al quale le spese correnti, il rimborso delle quote capitale di mutui e prestiti ed i trasferimenti in conto capitale non possono che finanziarsi con le entrate correnti ed i contributi per l'estinzione dei prestiti, oltre che con l'applicazione dell'avanzo di competenza di parte corrente (articolo 162, comma 6, Dlgs 267/2000).

La norma deroga alla regola generale in base alla quale i proventi delle alienazioni di beni e diritti patrimoniali sono destinati al finanziamento della spesa di investimento (articolo 199 Dlgs 267/2000), fatta eccezione per la quota del 10% da destinare obbligatoriamente all'estinzione anticipata dei mutui, in base all'articolo 56-bis del DI 69/2013, nel caso di proventi da alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti locali. Quota che si ritiene debba essere destinata a tale finalità anche nel caso in cui l'ente utilizzi i citati.

Le risorse scaturenti dall'alienazione dei beni mobili ed immobili di cui al piano triennale di alienazione 2019-2021 potranno essere utilizzate in via prudenziale esclusivamente per la copertura delle rate dei mutui attivi.

#### **16. Determinazione percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.**

Richiamate le statuizioni del D.L 22 dicembre 1981 n.786 – legge n.51 1982 e richiamato l'art 45 comma 1 D.Lgs n.504 del 1992 si rileva che il comune di Vittoria non risulta in situazione strutturalmente deficitaria. Dallo schema di bilancio si rilevano entrate per servizi a domanda individuale per Euro **268.000,00** e Costi per Euro **943.299,21**



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

La percentuale di copertura dei costi è del **28,41%**.

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2019	Spese/costi Prev. 2019	% copertura 2018
Asilo nido	6.000,00	78.921,21	7,60%
Casa riposo anziani			n.d.
Fiere e mercati			n.d.
Mense scolastiche	200.000,00	250.000,00	80,00%
Musei e pinacoteche			n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	10.000,00	157.250,00	6,36%
Colonie e soggiorni stagionali			n.d.
Corsi extrascolastici			n.d.
Impianti sportivi	12.000,00	457.128,00	2,63%
Parchimetri			n.d.
Servizi turistici			n.d.
Trasporti funebri	40.000,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali			n.d.
Centro creativo			n.d.
Altri Servizi			n.d.
<b>Totale</b>	<b>268.000,00</b>	<b>943.299,21</b>	<b>28,41%</b>

## 17. Focus sulle entrate

### Criteri di Valutazione

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio principale della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi e dell'analisi degli indicatori di proiezione prudenziale del portale del Federalismo fiscale; In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:

- Imposta comunale sugli immobili e Tassa sui servizi indivisibili – gettito calcolato applicando le aliquote d'imposta deliberate dal consiglio comunale, sul valore del patrimonio immobiliare desunto indirettamente dai versamenti effettuati nell'ultimo esercizio disponibile; e dell'analisi degli indicatori di proiezione prudenziale del portale del Federalismo fiscale. Si rileva per l'anno 2019 un aumento delle tariffe per immobili di cat. D;
- Tassa sui rifiuti – gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria a garantire la integrale copertura dei costi di esercizio con un aumento annuo 2019 del 3%;
- Addizionale IRPEF – entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale desumibile dal foglio di calcolo disponibile sul portale del federalismo municipale, applicando le aliquote deliberate. Nell'anno 2019 è stato deliberato un aumento a 0,8% rispetto allo 0,7 dello scorso anno;
- Imposta di pubblicità – sulla base delle comunicazioni della Direzione Tributi;

**Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Sviluppo Economico Partecipate - Comune di VITTORIA**

Tel.: 0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC: dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it

Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2019-2021



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*

- Fondo di Solidarietà – pari all'ammontare della spettanza 2019;
- Diritto sulle pubbliche affissioni – sulla base del contratto stipulato per la concessione del servizio di pubbliche affissioni;
- Trasferimenti correnti dello Stato per interventi finalizzati – nella misura spettante nell'anno 2018;
- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione – nell'ammontare accertato nel 2018 prudenzialmente ridotto laddove si manifestano situazioni di incertezza;
- Proventi per violazioni alla circolazione stradale – nella misura certa annua rilevabile dalle deliberazioni inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni codice della strada;
- Proventi dei servizi pubblici – sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio e sulla base delle deliberazioni della G.C.;
- Proventi TOSAP – sulla base delle deliberazioni di G. C e delle indicazioni della Direzione Tributi;
- I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti;
- Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione sono stati previsti sulla base del gettito comunicato dalla Direzione competente;

Con riferimento alle quantificazioni delle Entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dai contribuenti IMU, TASI, IRPEF sono state rispettate le statuizioni del principio contabile punto 3.7.5 - Allegato 4/2 D.Lgs 118.11 ed è stata applicata una stima di incremento prudenziale 2018 sui dati delle proiezioni del Portale del federalismo fiscale.

**Si riporta il prospetto delle entrate per titoli e tipologia:**

**18. Focus sulle spese**

**Criteri adottati per la determinazione delle previsioni di spesa corrente**

Le previsioni della spesa corrente è avvenuta sulla base della programmazione contenuta nel D.U.P. e dando seguito alle indicazioni fornite, a più riprese, dai settori competenti della gestione dei servizi e dai responsabili del procedimento di spesa non sempre ricadente sullo stesso dirigente.

Lo stanziamento delle risorse per spese generali dell'Ente necessarie per il funzionamento degli uffici è stato determinato considerando la spesa storica e applicando su di essa una riduzione prudenziale in considerazione del continuo processo di razionalizzazione in atto disposto dall'Amministrazione, dalla normativa e dalle necessità di quadratura del bilancio. Come specificato nel DUP, la riduzione della spesa corrente in considerazione dei programmi e degli obiettivi definiti per il triennio 2019-2021, è appena sufficiente stante l'attuale organizzazione degli uffici, il volume delle attività richieste per il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati come definito dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021. Per tale ragione dovrà essere massimizzato lo sforzo degli uffici nell'attività di contenimento della spesa considerando attentamente le risorse stanziare e dovranno necessariamente essere predisposti piani di monitoraggio continuo e riduzione della spesa, al fine di non compromettere gli equilibri di bilancio garantendo l'erogazione organizzata dei servizi.

**Direzione Finanza Programmazione Comunitaria Sviluppo Economico Partecipate - Comune di VITTORIA**

Tel.: 0932 1514305 Fax 0932 802361 email PEC: [dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it](mailto:dirigente.bilancio@pec.comunevittoria.gov.it)

*Documento allegato al DUP e al Bilancio di Previsione 2019-2021*



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

Gli stanziamenti di spesa corrente hanno tenuto conto, innanzitutto, delle necessità determinate a seguito di obblighi di legge, di specifici finanziamenti correlati, di obbligazioni assunte in attuazioni di contratti di servizio e convenzioni, per servizi obbligatori, puntualmente comunicati dai rispettivi Responsabili. Le ulteriori riduzioni di spesa corrente sono state concordate e comunicate dalle Direzioni.

Si riporta il prospetto delle spese distribuite per missioni e programmi di spesa:

**19.Saldo di Finanza Pubblica ed Equilibri di Bilancio.**

Di seguito si riportano le indicazioni della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) sull'abolizione dei limiti del rispetto del saldo di competenza ai sensi della legge 243/2012. Dal 2019 dunque gli equilibri di bilancio si allineeranno rispetto agli equilibri sanciti dal TUEL e dal D.Lgs 118/2011. L'ente è comunque tenuto agli adempimenti previsti entro il mese di marzo 2019 per l'invio del saldo finale di competenza dell'anno 2018.

<b>Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019</b>	
<p><b>819.</b> Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.</p> <p><b>820.</b> A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p><b>821.</b> Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.</p> <p><b>822.</b> Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 819 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>	<p><b>I commi da 819 a 826</b> sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea. Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da</p>



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

<p><b>823.</b> A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.</p> <p><b>824.</b> Le disposizioni dei commi da 819 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dai commi 98 e 126. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.</p> <p><b>825.</b> L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.</p> <p><b>826.</b> Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 819 a 825 del presente articolo, il fondo di cui al comma 122 è ridotto</p>	<p><i>indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata a tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.</i></p> <p><i>L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto</i></p>
<p>di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.</p>	<p><i>dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.</i></p> <p><i>Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. Restano purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017.</i></p> <p><i>La nuova disciplina vale anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, mentre restano escluse le Regioni a statuto ordinario, che continueranno ad essere sottoposte al vincolo del saldo finale di competenza fino all'anno 2020 (co. 824). Sulla base del nuovo assetto di finanza pubblica, viene abolita anche la norma che riconosceva agli enti colpiti dal sisma Centro Italia del 2016 la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione ed il debito per gli investimenti "connessi alla ricostruzione". Anche in questo caso rimangono in essere solo gli obblighi connessi alla certificazione degli investimenti realizzati per il biennio 2017-2018 (co. 825). Il comma 826 provvede ad ulteriore copertura degli oneri derivanti dai commi che precedono, attingendo a risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui al comma 122. Le coperture in questione (tra i 404 mln. di euro nel 2020 a importi annuali oscillanti tra 1,5 e 2 mld. di euro negli anni successivi) integrano quelle già disponibili per effetto degli stanziamenti di spazi finanziari (900 mln. per il 2019 e 800 mln. annui dal 2020 al 2023) ora non più necessari e per effetto del parziale blocco del "Bando Periferie" di cui al dl 91/2018.</i></p>



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

<b>Semplificazione adempimenti contabili</b>	
<p><b>902.</b> A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.</p> <p><b>903.</b> A decorrere dal 1° novembre 2019, l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 161. – (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili) – 1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le</p>	<p><i>I commi 902-904 introducono alcune semplificazioni contabili a carico degli enti locali, in più occasioni segnalate da Anci.</i></p> <p><i>Il comma 902 abroga dal 2019 i certificati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione da inviare al Ministero degli interni, dal momento che gli invii del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione alla BDAP esauriscono gli obblighi conoscitivi in materia contabile posti a carico degli enti locali.</i></p> <p><i>Solo nel caso in cui vi fosse la necessità di avere ulteriori informazioni contabili, non già presenti in BDAP, il comma 903, modificando l'art. 161 del TUEL, dà facoltà al Ministero dell'interno di richiedere specifiche certificazioni, la cui struttura, modalità di redazione e termini di presentazione sono stabiliti, previo parere di Anci e Upi, con decreto del Ministero stesso. I dati delle certificazioni così ottenuti saranno resi disponibili sul sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e anche acquisiti alla BDAP. Viene infine prevista una sanzione nel caso in cui gli enti non trasmettano,</i></p>

<p>certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.</p> <p>2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p> <p>4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019».</p> <p><b>904.</b> All'articolo 9, comma 1-<i>quinquies</i>, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione,».</p> <p><b>905.</b> A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:</p>	<p><i>entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, i dati del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato. In questo caso sono sospesi i pagamenti delle risorse dovute dal Ministero dell'interno, comprese quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione.</i></p> <p><i>Il comma 904 precisa che la sanzione di divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo (ex art.9, co.1-quinquies, del dl n. 113/2016) si applica nel caso del mancato invio dei dati alla BDAP entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei documenti contabili e non "dalla approvazione" dei documenti stessi. Viene pertanto esteso il termine entro il quale l'ente deve adempiere all'invio dei dati in BDAP, nel caso in cui i documenti contabili siano approvati entro il termine previsto dalla normativa.</i></p> <p><i>Il comma 905 introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;</li> <li>o comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano <b>piani triennali</b> per l'individuazione di misure</li> </ul>
--	--



**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019

<p>a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67; b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>finalizzate alla <b>razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali</b>, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DL 78/2010, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare <b>spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009</b>. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono <b>effettuare spese per autovetture</b> (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), <b>per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009</b>;</li> <li>o comma 1-ter dell'articolo 12 del DL 98/2011, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, <b>effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità</b> attestate dal responsabile del procedimento;</li> <li>o comma 2 dell'articolo 5 del DL 95/2012, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare <b>spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011</b>;</li> <li>o articolo 24 del DL 66/2014, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici <b>obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili</b>, anche attraverso il recesso contrattuale.</li> </ul>
---	--

Per l'anno 2019 è fatto obbligo agli Enti locali di rispettare gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 162 del TUEL: *Il principio dell'equilibrio generale secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese; Il principio dell'equilibrio della situazione corrente secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti). Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.*

## 19. Fondo di Riserva

FONDO DI RISERVA Ai sensi dell'art.166 del TUEL, e all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Lo stanziamento previsto nel bilancio 2019 **pari a € 165.267,58** in rapporto alle spese correnti **correnti di Euro 55.960.113,45**

**Il Dirigente**  
**Alessandro BASILE**



CITTÀ DI  
**VITTORIA**



REPUBBLICA ITALIANA

**Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2019-2021**  
*Comune di Vittoria – Allegato D – DOC 04/Rev.02 del 18.03.2019*